ALLEGATO

AGENZIA DEL DEMANIO

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

"Stato di attuazione del federalismo demaniale"

Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio

Roma, 22 giugno 2011

Indice

- **Il Federalismo demaniale: sintesi normativa**
- **Il ruolo operativo dell'Agenzia**
- **Lo stato di attuazione**
- **Lo stato di attuazione sui i beni del patrimonio culturale**
- **Lo stato di attuazione su particolari categorie di beni gestiti da altre Amministrazioni**

Il Federalismo demaniale: sintesi normativa

In attuazione della Legge n. 42/2009 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione" il 20 maggio 2010 è stato approvato il **D.Lgs. 85/2010,** "Attribuzione a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni di un loro proprio patrimonio ai sensi dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42", relativo al cosiddetto "**Federalismo demaniale**" che struttura un processo di **trasferimento** e **attribuzione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato** agli Enti territoriali.

Il dettato normativo prevede due tipologie differenti di trasferimento:

- ***ope legis***, per quanto riguarda il **demanio marittimo** e **idrico** e le **relative pertinenze**, gli **aeroporti** di interesse regionale e locale e le **miniere** con un procedimento di assegnazione diretta. Da questi portafogli sono esclusi i fiumi e i laghi di interesse sovraregionale per i quali non vi sia una intesa tra le Regioni interessate, nonché i giacimenti di gas e petrolio e i siti di stoccaggio del gas;
- ***su richiesta,*** da parte degli Enti Territoriali, per i beni immobili dello Stato individuati con DPCM sentita la Conferenza Unificata.

Il Federalismo demaniale: sintesi normativa (segue)

Sono esclusi dal trasferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo: i beni del demanio marittimo ed idrico utilizzati dalle Amministrazioni statali, i fiumi e i laghi di ambito sovraregionale, qualora non intervenga una intesa tra le Regioni interessate; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale; gli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali per finalità istituzionali; gli immobili oggetto di accordi di valorizzazione sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs.(1); i beni appartenenti al patrimonio culturale(2); le reti energetiche, stradali e ferroviarie di interesse statale; i beni della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte Costituzionale, nonché degli Organi di rilevanza costituzionale.

Analogamente a quanto stabilito per i beni appartenenti al patrimonio culturale, in ordine ai quali, come di seguito illustrato, l'art. 5, comma 5, prevede una deroga sia pure temporanea alla prevista intrasferibilità, anche per i **beni in uso al Ministero della Difesa** è stata prevista, ai fini dell'attribuzione, una specifica procedura individuativa dei beni trasferibili. Tale procedura, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore del D.lgs. 85/2010, prevede l'individuazione dei beni trasferibili tramite DPCM su proposta del Ministro della Difesa con il concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, facendo salvi quelli oggetto di programmi di valorizzazione e di dismissione previsti dal D.L.112/2008, dalla Legge 244/2007 (dismissione alloggi) e dalla Legge 191/2009 (istituzione di Difesa Servizi Spa) e comunque quelli necessari alle finalità istituzionali del Dicastero.

Il Federalismo demaniale: sintesi normativa (segue)

Infine, i beni individuati che non dovessero essere attribuiti ai soggetti destinatari confluiranno in un c.d. **patrimonio vincolato**, affidato all'Agenzia del demanio o alla Amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione o alienazione d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali interessati.

Inoltre con cadenza biennale potranno essere predisposti, anche su richiesta degli Enti territoriali, ulteriori DPCM di trasferimento di beni non inseriti in precedenti decreti.

(1) Categoria di beni sulla quale è intervenuto l'art. 4, comma 17, del D.L. 70/2011

(2) Per le particolari procedure previste per il patrimonio culturale si veda la specifica scheda nel seguito del presente documento

Il Federalismo demaniale: sintesi normativa (segue)

Interpretando le istanze espresse in diverse sedi dagli Enti Locali, il comma 17 dell'art.4 del D.L. 70/2011 novella l'art 5, comma 2 del d.lgs. n. 85/2010, prevedendo **l'eliminazione dal novero di beni espressamente sottratti al trasferimento** agli Enti territoriali di quelli oggetto di accordi o intese tra lo Stato e i medesimi Enti finalizzati alla razionalizzazione o alla valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.85/2010, salvo che essi non risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati ai sensi degli articoli 3 e 5 (ad esempio, i beni appartenenti al patrimonio culturale possono essere trasferiti solo con le specifiche procedure previste dall'art. 5, comma 5).

Il medesimo comma 17 inserisce il comma 5 bis che delinea la **possibilità che i beni siano attribuiti, su richiesta, all'Ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa**, ovvero ad altri Enti Territoriali.

Il successivo comma 5 ter, parimenti di nuova introduzione, precisa che la procedura di **attribuzione** dei beni a richiesta resta **esclusa qualora gli accordi o le intese in questione abbiano già avuto attuazione, anche parziale**, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 85/2010.

La definizione di **termini e modalità** per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, **senza effetti sulla finanza pubblica**, è rimessa ad un **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del D.L. 70/2011 (13 luglio 2011) **previa ricognizione da parte dell'Agenzia del Demanio**.

Il ruolo operativo dell'Agenzia

Sulla base di quanto previsto dalla normativa richiamata l'Agenzia è chiamata a svolgere l'attività di:

- **individuazione dei beni da escludere** dal potenziale trasferimento in quanto utilizzati dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali (art. 5. comma 3);
- **identificazione**, ai fini dell'emanazione dei DPCM di attribuzione, **dei beni del patrimonio disponibile e indisponibile gestito dall'Agenzia del Demanio, potenzialmente trasferibili** agli Enti territoriali;
- gestione delle richieste da parte degli Enti territoriali dei beni oggetto di potenziale trasferimento;
- concorso con il Ministero per i beni e le attività culturali per le procedure di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lvo 85/2010 relative ai beni del patrimonio culturale.

Successivamente, inoltre, l'Agenzia si troverà impegnata:

- nella gestione del c.d. "**patrimonio vincolato**" alla stessa affidato, provvedendo alla valorizzazione ed all'alienazione del medesimo, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa;
- nella definizione dei contenuti dei **DPCM** da emanarsi con **cadenza biennale**, relativamente ai beni rimasti inoptati dagli Enti Territoriali e quelli eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.

Poiché una parte dei trasferimenti è su base volontaria, non è possibile preventivamente quantificare, da un punto di vista numerico e qualitativo, i beni di proprietà dello Stato che saranno concretamente interessati dall'operazione e, di conseguenza, quelli che rimarranno in capo all'Agenzia.

Lo stato di attuazione

L'oggetto delle disposizioni normative del D.Lgs. 85/2010 consiste nell'individuazione delle tipologie dei beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni (ad esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano), rinviando l'esatta ricognizione ad appositi DPCM

A) **Beni appartenenti al Patrimonio Indisponibile dello Stato, assegnati in uso governativo alle Amministrazioni statali ed Enti pubblici**.

L'art. 5, comma 2, del D.lgs. 85/2010, esclude dal trasferimento gli immobili in uso per comprovate ed effettive attività istituzionali, alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti pubblici destinatari di immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzia di cui al D.lgs 300/1999, ponendo a carico dei medesimi l'onere di comunicare all'Agenzia del Demanio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato D.Lgs, la lista dei beni di cui richiedono l'esclusione.

In relazione a tali beni, stante la stringente tempistica, **l'Agenzia del Demanio ha reso accessibile alle Amministrazioni, a far data dal 28/07/2010, un apposito portale informatico** – denominato U.GOV - dedicato alla raccolta delle informazioni richieste.

Decorso il termine di 90 giorni previsto dal D.Lgs. 85/2010 per la comunicazione da parte delle Amministrazioni, l'Agenzia ha quindi provveduto a redigere gli elenchi degli immobili esclusi dalle procedure di trasferimento, trasmessi (ottobre-novembre 2010) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero per la Semplificazione Normativa, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere da parte della Conferenza Unificata.

Lo stato di attuazione (segue)

La Conferenza Unificata nel corso della seduta del 18/11/2010 ha chiesto informazioni ulteriori che l'Agenzia del Demanio ha fornito, inviando al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elenchi integrati con tutte le informazioni aggiuntive richieste.

L'Agenzia del Demanio ha prestato altresì la massima collaborazione partecipando, su invito, ad alcune sedute del tavolo tecnico istituito dalla Conferenza Unificata, e ponendo in evidenza, tra l'altro, che l'elenco dei beni esclusi dal federalismo in quanto utilizzati dalle Amministrazioni per le proprie finalità istituzionali può essere oggetto, ai sensi del D.Lgs. 85/2010, di modifiche e di integrazioni.

Risulta peraltro che nella seduta del 18 maggio 2011 la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo sul decreto e l'elenco ad esso allegato contenente i beni esclusi

Lo stato di attuazione (segue)

La tabella che segue riepiloga, in termini numerici e di valore, gli immobili sottratti al trasferimento secondo la seguente distribuzione sul territorio nazionale.

N. Beni

	REGIONE	NUMERO BENI
0- 100	UMBRIA	39
	MOLISE	49
	MARCHE	87
	BASILICATA	87
100 - 200	LIGURIA	106
	ABRUZZO	125
	PUGLIA	166
	CALABRIA	173
	PIEMONTE	179
	CAMPANIA	185
200 - 304	VENETO	189
	LOMBARDIA	248
	EMILIA ROMAGNA	252
	LAZIO	272
	TOSCANA	300
TOTALE		2.457 *



Valore

	REGIONE	VALORE INVENTARIALE BENI **
0- 500 MI	MOLISE	66.800.689,74
	UMBRIA	85.764.417,36
	BASILICATA	109.412.942,26
	MARCHE	144.663.009,93
	ABRUZZO	179.882.445,14
	LIGURIA	196.159.742,51
	VENETO	239.338.844,12
	CALABRIA	248.968.923,62
	PIEMONTE	262.961.704,96
	CAMPANIA	317.309.893,23
500 – 1.000 MI	EMILIA ROMAGNA	502.877.796,63
	PUGLIA	598.084.629,65
	TOSCANA	729.933.174,14
> 1.000 MI	LOMBARDIA	1.067.332.828,38
	LAZIO	5.954.314.911,54
TOTALE		10.703.805.953,21



* Tale dato si riferisce al n. di beni di cui è stata richiesta l'esclusione dal trasferimento da parte delle Amministrazioni. Tale n. costituisce il 77% del n. complessivo di beni (3.186) che risultano all'attualità all'Agenzia assegnati in uso governativo. Per il restante 23% di beni (729) le Amministrazioni stanno ancora completando le attività di verifica in ordine a quelli ritenuti utili ai fini istituzionali.

** Tale valore inventariale (valore storico dei beni aggiornato con indici ISTAT) è quello riportato all'interno del conto del patrimonio dello Stato e non è confrontabile con quello pubblicato sul sito web dell'Agenzia calcolato ai fini della determinazione dei limiti di spesa delle manutenzioni comma 620 art. 2 L 244/2007.

I suddetti dati con contemplano gli ulteriori beni in uso alle Amministrazioni dello Stato esclusi per legge dal trasferimento (beni appartenenti al patrimonio culturale, costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, in uso al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonché agli Organi di rilevanza costituzionale; beni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano). Non sono compresi inoltre i beni della Difesa pei i quali si applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 5 D.Lgs. 85/2010.

Lo stato di attuazione (segue)

B) Beni appartenenti al Patrimonio dello Stato, potenzialmente trasferibili (terreni e fabbricati).

Con riferimento agli **immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile** (non in uso governativo) gestiti dall'Agenzia del Demanio, da trasferirsi a Regioni ed Enti Locali ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, si è proceduto alla redazione dell'elenco di beni appartenenti alla tipologia prevista dall'articolo 5 comma 1, lettera e): "altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento". Detto elenco è stato inoltrato al competente Dicastero in data 26/11/2010, in vista dell'emanazione del DPCM previsto entro il 23/12/2010.

Pur non essendo specificatamente previsto dalla norma, l'Agenzia ha provveduto fin dal luglio 2010 a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco dei beni in oggetto, per agevolarne l'esame da parte degli Enti Territoriali.

Al fine di facilitare la presentazione da parte degli Enti Territoriali delle domande di attribuzione dei beni l'Agenzia ha altresì predisposto un apposito applicativo informatico che consentirà agli stessi di inoltrare per via telematica le istanze relative ai beni immobili di proprio interesse. In data 26/01/2011 l'Agenzia ha formalmente comunicato tale possibile modalità a tutti gli Enti Territoriali interessati (2.848 tra Comuni, Province e Regioni).

A seguito della ordinaria attività di gestione del Patrimonio, svolta dall'Agenzia nelle more della pubblicazione dei DPCM di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 85/2010, nonché della interlocuzione intervenuta con gli Enti Locali, l'ANCI e con le Pubbliche Amministrazioni, il suddetto elenco è stato periodicamente aggiornato.

Lo stato di attuazione (segue)

In particolare, ad oggi, sono stati effettuati cinque aggiornamenti (rispettivamente in data 01/02/2011, 02/03/2011, 14/04/2011, 13/05/2011 e 13/06/2011), dei quali si è data comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché pubblicità sul suddetto sito internet dell'Agenzia.

Nello specifico detti aggiornamenti hanno determinato le seguenti modifiche:

- inserimento di nuovi immobili assunti nella consistenza del patrimonio dello Stato;
- inserimento di immobili per i quali le Amministrazioni dello Stato non hanno confermato l'utilizzo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- inserimento di porzioni di più ampi compendi assegnati in uso governativo, non necessarie alle Amministrazioni dello Stato per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- inserimento degli immobili trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.A. ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 63/2002, recentemente riacquisiti in proprietà allo Stato a seguito di Decreto del 29.10.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- eliminazione degli immobili dichiarati di interesse storico artistico da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- eliminazione degli immobili il cui processo di vendita, avviato prima dell'emanazione del D.Lgs. 85/2010, si è concluso positivamente.

Lo stato di attuazione (segue)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso alla Conferenza Unificata ai fini dell'intesa l'elenco degli immobili suscettibili di trasferimento elaborato dall'Agenzia del Demanio.

All'Agenzia del Demanio non sono pervenute richieste di chiarimenti o modifiche. Risulta che nella citata Conferenza nella seduta del 5 maggio 2011 non sia ancora stata conseguita l'intesa con decorrenza termini dalla medesima data.

Lo stato di attuazione (segue)

La tabella che segue riepiloga, in termini numerici e di valore, gli immobili suscettibili di trasferimento secondo la seguente distribuzione sul territorio nazionale.

REGIONE	NUMERO BENI	VALORE INVENTARIALE
ABRUZZO	815	€ 72.458.082,71
BASILICATA	817	€ 77.819.164,05
CALABRIA	774	€ 147.963.590,03
CAMPANIA	1.063	€ 256.633.949,77
EMILIA ROMAGNA	915	€ 166.026.870,74
LAZIO*	1.373	€ 293.600.668,48
LIGURIA	802	€ 110.079.985,51
LOMBARDIA	956	€ 319.581.390,87
MARCHE	303	€ 53.860.980,36
MOLISE	862	€ 28.242.678,51
PIEMONTE	725	€ 215.870.602,73
PUGLIA	690	€ 142.852.655,41
TOSCANA	723	€ 172.881.697,50
UMBRIA	174	€ 12.162.895,62
VENETO	868	€ 242.958.256,39
TOTALE	**11.860**	**€ 2.312.993.468,68**

* Esclusa Roma

Numero Beni	
	0 - 500
	500 - 1000
	> 1000
	Regioni a statuto speciale



Valore Inventariale (MLN/€)	
	0 - 100
	100 - 200
	> 200
	Regioni a statuto speciale



Lo stato di attuazione sui i beni del patrimonio culturale

Una specifica e separata trattazione merita la categoria dei **beni del patrimonio culturale**. Infatti, come già più volte ricordato, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 85/2010 esclude dalla procedura di trasferimento tale categoria di beni, ma prevede al comma 5 del medesimo articolo una deroga temporanea unitamente ad una particolare procedura di trasferimento, da realizzarsi attraverso la sottoscrizione degli "**Accordi di valorizzazione**" di cui all'art. 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al fine di attivare concretamente la procedura prevista dalla norma, riguardante una tipologia di beni di particolare significatività per molti Enti territoriali, in data 9 febbraio 2011 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa fra il Ministero per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del Demanio, avente ad oggetto modalità attuative e procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al citato art. 5, comma 5.

Per garantire una omogenea e coordinata attuazione delle procedure previste dal'art. 5, comma 5, il Ministero per i beni e le attività culturali ha emanato specifiche istruzioni contenute nella Circolare n. 18 del 18 maggio 2011.

Ad oggi sono già stati formalmente costituiti, o avviati alla formale costituzione, Tavoli Tecnici presso le Direzioni regionali del MIBAC operanti nella quasi totalità delle Regioni.

Lo stato di attuazione su particolari categorie di beni gestiti da altre Amministrazioni

Il D.Lgs 85/2010, oltre alle suddette tipologie di beni rientranti nella gestione dell'Agenzia del Demanio, prevede, con riferimento alle altre tipologie di beni (demanio marittimo ed idrico, porti, aeroporti e miniere, beni in uso al Ministero della Difesa) adempimenti, che in virtù dell'attuale quadro delle competenze, sono a carico di diverse Amministrazioni dello Stato.

Demanio marittimo: dal momento che il D.Lgs. 85/2010 già stabilisce a quale livello di governo è previsto il trasferimento dei beni rientranti in tale tipologia, ne consegue che il DPCM di cui all'art. 3 individuerà i beni che saranno oggetto di esclusione, in quanto utilizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ovvero da altre Amministrazioni dello Stato per fini istituzionali.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto a trasmettere l'elenco dei suddetti beni.

Demanio idrico: anche per tale fattispecie il D.Lgs. 85/2010 già stabilisce a quale livello di governo è previsto il trasferimento dei beni rientranti in tale tipologia. Pertanto il DPCM di cui all'art. 3 individuerà i beni che saranno oggetto di esclusione sulla base degli elenchi predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Lo stato di attuazione su particolari categorie di beni gestiti da altre Amministrazioni (segue)

Aeroporti: sono oggetto di trasferimento gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, sulla base di elenchi che saranno predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Beni in uso al Ministero della Difesa: per tale fattispecie, il Legislatore ha previsto che siano suscettibili di trasferimento i beni non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionali e non inseriti in specifiche procedure, programmi e progetti di valorizzazione secondo la normativa vigente.

A tal proposito, il Ministero della Difesa ha trasmesso un primo elenco di beni ritenuti ancora necessari alle proprie attività istituzionali nonché altro elenco relativo ai beni immobili non più utili alle proprie necessità istituzionali.

Per gli alloggi di servizio l'Amministrazione militare ha invece comunicato che sono ancora in corso le relative verifiche.